

Sezione IV, decisione 2 giugno 1892, *Pres. SPAVENTA P., EST. PERLA; Deputazione prov. di Parma c. Ministero dell'interno.*

**Spese spedalità — Provincia — Mentecatti poveri — Domicilio — Residenza — Donna maritata**  
(L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 203)

*L'onere del mantenimento dei mentecatti poveri nei rapporti fra le provincie è determinato dal fatto dell'abituale dimora o residenza della persona a cui devesi provvedere, e non dal suo domicilio. (1)*  
*Il criterio della residenza è applicabile anche quando si tratti di donne maritate, sebbene non legalmente separate dal marito.*

La Sezione, ecc.—Attesochè essendo dall'art. 203 della legge com. prov. posta fra le spese provinciali obbligatorie quelle pel mantenimento dei mentecatti poveri della provincia, tale rapporto di appartenenza, agli effetti di determinare la competenza passiva del mantenimento, non può essere costituito che dal fatto dell'abituale dimora o residenza, in quanto che il ricovero de' mentecatti, più che avere il carattere di un mero atto di beneficenza, è un provvedimento richiesto dalla tutela dell'ordine pubblico per impedire che essi possano eventualmente recare danno a sè e ad altri; onde il maggiore interesse di provvedere alla loro custodia non può essere che assunto dalla provincia nella quale al momento in cui siano colpiti dalla follia essi abbiano la stabile dimora, e nella quale la loro presenza costituisca un permanente pericolo per la sicurezza comune. Non si concilierebbe invece con la natura della disposizione un'interpretazione che volesse far dipendere la indicata competenza passiva dalla determinazione del domicilio civile, perchè, se questo è un rapporto fra la persona e un dato luogo in cui la persona stessa si presume presente agli affetti dell'esercizio dei suoi diritti e dell'adempimento delle sue obbligazioni, non può l'importanza di tale concetto giuridico estendersi fino al punto di divenire per le provincie fonte di un'obbligazione per un servizio pubblico che ha la sua causa in condizioni di mero fatto e in esigenze ben diverse da quelle che determinano i privati rapporti del domicilio civile. Basta in proposito considerare che, ove il criterio del domicilio fosse accolto, potendo con la sola intenzione conservarsi il domicilio in un Comune di una data provincia non ostante che la residenza fosse stabilita in diverso Comune appartenente ad altra provincia lontana; ed essendo vano il ricercare quale sia la sede principale degli affari e degli interessi come base per determinazione del domicilio, quando si tratta di persone miserabili alle quali deve provvedere l'estremo soccorso della pubblica assistenza, non resterebbe che attribuire il carico della spesa a questa o quella provincia mercè quella *existimatio animi*, di cui parlava il giureconsulto Celso; criterio che, come motivo di una spesa obbligatoria, non potrebbe essere più pericoloso, incerto e arbitrario.

Attesochè, se il criterio da seguire nell'assegnazione della competenza passiva del mantenimento de' mentecatti è la residenza, non è possibile applicare un criterio diverso quando si tratti di donne maritate, anche se legalmente non separate, essendo evidente che se queste hanno il domicilio dei rispettivi mariti (art. 18 cod. civ.), e sono obbligate ad accompagnare i mariti medesimi dovunque costoro credano opportuno di fissare la loro residenza (art. 131 cit. cod.), tanto siffatta necessità del domicilio legale quanto l'obbligo della convivenza non escludono la possibilità pratica che la moglie abbia la sua residenza effettivamente in un luogo diverso sia da quello del domicilio civile del marito, sia da quello in cui il marito stesso risiede, né fanno venir meno la ragione per cui nel caso dell'art. 203 della legge com. prov. deve guardarsi non al rapporto di diritto del domicilio, ma al rapporto di fatto della residenza de' mentecatti, al cui mantenimento occorre provvedere.

Per questi motivi annulla il decreto del Ministero dell'Interno del 28 dicembre 1891, che pose a carico dell'Amministrazione di Parma, ecc.